

LE NOVITA' 2017

in materia di lavoro

(aggiornate al 14/02/2017)

1. Agevolazioni assunzione 2017
2. Legge di Stabilità 2017
3. Abrogazione Mobilità

1. AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI ANNO 2017

- Incentivo Occupazione Giovani
- Esonero contributivo alternanza scuola lavoro
- Incentivo per apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione (tipologia A, art. 43 Dlgs 81/2015)

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

Fonti normative
(non ancora pubblicata
la circolare
operativa dell'Inps)

- ↑ Decreto Ministero Lavoro n. 394 del 02/12/2016
- ↑ Decreto Ministero Lavoro n. 454 del 19/12/2016

Destinatari

- Giovani dai 16 ai 29 anni di età
- Se minorenni che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione
- Non frequentanti corsi di studio o formazione
- Registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Giovani
- Disoccupati iscritti al Centro per l'impiego con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- Assunti dal 01/01 al 31/12/2017

Registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Giovani

- <http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx>
- Per aderire il giovane deve compilare il modulo online inserendo tutte le informazioni anagrafiche. Non appena completata questa fase, il sistema invierà all'indirizzo email indicato le credenziali con cui accedere all'area personale del portale [ANPAL](#).
- In questa potrà essere completata l'adesione a Garanzia Giovani, selezionando una o più Regioni (o Provincia Autonoma) dove usufruire di una delle opportunità previste dal Programma. La Regione può essere anche diversa da quella in cui hai il domicilio.

I datori di lavoro devono assumere, senza esservi tenuti, con una delle seguenti tipologie contrattuali

- Contratto a tempo indeterminato, anche per somministrare
- Contratto di apprendistato professionalizzante
- Contratto a tempo determinato, anche per somministrare, della durata pari o superiore a 6 mesi
- Non è ammesso l'incentivo per l'assunzione di lavoratori domestici, con voucher e/o intermittenti.

Importo dell'incentivo da usufruire a pena di decadenza entro il 28/02/2019 ammonta a

- Pari alla contribuzione previdenziale carico datore, con esclusione dei premi INAIL, con un massimo di € 8.060,00 per assunzione a **tempo indeterminato** o contra con contratto di **apprendistato professionalizzante**
- Pari al 50% della contribuzione previdenziale carico datore, con esclusione dei premi INAIL, con un massimo di € 4.030,00 per assunzione a **tempo determinato** (pari o superiore a 6 mesi)
- In caso di p.t. il massimale è riproporzionato
- **L'incentivo non è cumulabile**

Fruizione incentivo entro o oltre il limite “de minimis”

- Art. 5 - nei limiti - fruizione nel rispetto del Regolamento UE n. 1407 del 18/12/2013.
- Art. 6 – oltre, lo sbarramento è superabile in caso di
 - ♣ Incremento occupazionale rispetto agli ultimi 12 mesi
 - ♣ Incremento non richiesto nelle ipotesi di cui al comma 4
 - ♣ Per i giovani di età compresa tra i 25 e 29 anni qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma 6

Per accedere all'incentivo i datori di lavoro

- devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare:
- L'istituto a sua volta:
 - determina l'importo dell'incentivo spettante tenuto conto della tipologia di rapporto
 - verifica la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani
 - accerta la disponibilità residua delle risorse
 - comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo
- Dopo di che il datore di lavoro deve
 - entro sette giorni effettuare l'assunzione se ancora non lo ha fatto;
 - comunicare all'INPS entro dieci giorni l'avvenuta assunzione

L'autorizzazione al beneficio avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare (fino a € 200 milioni stanziati)

L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sui contributi

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Fonti normative

- Art. 1 commi 308, 309 e 310 Legge di bilancio

Per le assunzioni di giovani effettuate nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2018

Entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio da parte degli stessi giovani purchè abbiano svolto presso il datore di lavoro:

- ▲ attività di alternanza scuola lavoro per un ammontare di
 - 120 ore in caso di istituti tecnici
 - 60 ore in caso di licei
 - 30% del monte ore di attività di alternanza negli istituti professionali, negli istituti per il conseguimento di diplomi di tecnico superiore e percorsi universitari

Per le assunzioni di giovani effettuate nel periodo 01/01/2017 –31/12/2018 (parte 2)

- Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, specializzazione tecnica o apprendistato di alta formazione

TIPOLOGIA CONTRATTUALE E AMMONTARE DEL BENEFICIO

- Contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato (no lavoratori domestici)
- Beneficio contributivi per 36 mesi pari all'esonero dei contributi previdenziali (con esclusione dei contributi all'INAIL) limite massimo € 3.250,00

- | INCENTIVO PER APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
- | (tipologia A, art. 43 DLgs 81/2015)

Fonti normative

- | Art. 1 comma 240 Legge di bilancio 2017
- | Art. 43 DLgs 81/2015
- | Art. 32 DLgs 151/2015

Agevolazioni

- Applicazione dell'aliquota contributiva del 5%, anziché del 10%
- Esonero dei contributi a carico del datore di lavoro:
 - ↙ in caso licenziamento;
 - ↙ Del finanziamento dell'ASpl (pari, per gli apprendisti, all'1,31%);
 - ↙ dello 0,3% destinato al finanziamento della formazione professionale.

Si precisa tuttavia che detto incentivo per ora non trova applicazione in quanto necessita si specifiche istruzioni da parte dei Enti ed Istituti preposti.

2. LEGGE DI BILANCIO 2017

(Legge n. 232 del 11/12/2016)

- Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale (commi da 160 a 162)
- Contributo di licenziamento, cd ticket (comma 164)
- Premio nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore (commi 353 e 354)

Detassazione dei premi di risultato (10% dell'IRPEF e addizionali) (comma 160)

Premi di risultato detassati anche per il 2017 con alcune novità:

- Da € 2.000 del 2016 si sale ad € 3.000 di ammontare detassabile, incrementato ad € 4.000 in caso di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale
- Aumento anche del limite massimo di reddito che passa da € 50.000 del 2016 ad € 80.000 per il 2017

Con previsione sull'accordo collettivo è stata introdotta la possibilità di sostituire il premio, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, con i fringe benefits in godimento. L'Agenzia delle Entrate dovrà fornire le dovute precisazioni.

Welfare aziendale

(commi 161 162)

All'art. 51, comma 2, del Tuir è stata aggiunta la lettera f-
quater:

“I contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”

Contributo di licenziamento, cd ticket (comma 164)

E' stato reso strutturale l'esonero del pagamento del contributo di licenziamento per:

- l' I licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d'appalto ai quali succedono delle assunzioni presso altri datori di lavoro
- l' Interruzioni di rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato nel settore edili per il completamento delle attività e chiusura di cantiere

Abrogazione indennità mobilità ordinaria

Abrogazione liste di mobilità

Abrogazione disoccupazione speciale per l'edilizia

Fonti normative

- | art. 2, comma 71 Legge Fornero – n. 92/2012
- | Messaggio Inps 99/17
- | Legge 223/91

CONSEGUENZE dal 01/01/2017

- | I datori di lavoro non verseranno più:
 - | I contributi di mobilità (0,30% della retribuzione imponibile)
 - | Il contributo d'ingresso alla mobilità (art. 5, commi 4, 5 e 6)
 - | Il contributo di disoccupazione speciale per l'edilizia (0,80% della retribuzione imponibile)
- | Sono abrogati gli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste
- | Gli incentivi previsti per le assunzioni dalle liste trovano applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31/12/2016 anche se la fine dell'incentivo scade oltre questa data
- | i mobilità o della procedura di mobilità entro il 30/12/2016 il datore di lavoro resta tenuto al versamento ai dell'anticipazione sia del contributo d'ingresso alla mobilità

CONSEGUENZE

Dal 01/01/2017

L'indennità Naspi diventa l'unico ammortizzatore sociale a sostegno del reddito per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro involontariamente.

In luogo della contribuzione abrogata in caso di licenziamenti collettivi i datori saranno tenuti al versamento del ticket di licenziamento, che sarà moltiplicato per 3 in assenza di accordo sindacale (art. 2, comma 35 L. 92/2012)

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore (comma 353)

Per gli anni 2017 e 2018 è stabilita la proroga del congedo obbligatorio (indennità posta a carico dell'Inps pari al 100%) da fruire entro i primi 5 mesi dalla nascita.

La durata del congedo è

- 2 giorni per l'anno 2017
- 4 giorni per l'anno 2018 + un ulteriore giorno in alternativa alla madre